

TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice, Dott.ssa Lidia Brutti,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza 30.7.2020, nell'ambito del procedimento n. 2390/19 RG Gip (66552/18 RGNR), nei confronti di L. P., L. S., F. C., A. A. e G. M.

osserva

Il Pubblico Ministero, con richiesta pervenuta il 6.6.2020, ha chiesto la fissazione dell'udienza di cui all'art. 268, comma 6, c.p.p., per l'acquisizione e stralcio delle registrazioni e dei verbali di intercettazione, con conseguente perizia trascrittiva, da effettuarsi nel contraddittorio delle parti, con riserva di indicare l'elenco delle conversazioni ritenute dall'Ufficio di Procura non manifestamente irrilevanti.

Fissata l'udienza in camera di consiglio per l'instaurazione del contraddittorio, il Pubblico Ministero ha poi depositato, in data 16.6.2020, l'elenco dei progressivi di cui chiede la trascrizione, comprensivo di conversazioni telefoniche (RIT 120/19, utenza intestata e in uso a L. P.) e telematiche/ambientali, eseguite mediante captatore informatico inoculato nel dispositivo telefonico portatile in uso a L. P. (RIT 175/19).

In vista dell'udienza del 16.7.2020, la difesa di L. P. ha depositato memoria difensiva, contenente l'elenco delle captazioni (tanto telefoniche – RIT 120/19, 327/19 – quanto ambientali – RIT 175/19) ritenute non irrilevanti per la difesa, di cui chiede la trascrizione, riservando ad altra fase processuale le eccezioni relative alla utilizzabilità dell'intero compendio intercettativo, anche in relazione all'art. 68 Cost., puntualizzando che la richiesta comprende alcune conversazioni che la difesa reputa rilevanti al fine di corroborare e documentare le eccezioni in merito alla utilizzabilità delle captazioni (a titolo esemplificativo, le conversazioni preparatorie degli incontri con soggetti parlamentari) ed alcuni progressivi della sessione 19 del 21 maggio 2019 (RIT 175/19) che la stessa difesa reputa rilevanti in relazione ad altro, connesso procedimento penale iscritto nei confronti dello stesso L. P. presso la Procura della Repubblica di Perugia. Ha chiesto inoltre che, in ragione delle evidenziate connessioni con altri procedimenti penali e con il procedimento disciplinare a carico del Dott. P. l'intero materiale captativo fosse in ogni caso conservato. L'Avv. Benedetto Marzocchi Buratti, quale delegato dell'Avv. Luigi Panella, difensore dell'Onorevole C. M. F. nel procedimento disciplinare pendente innanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha altresì depositato istanza con la quale la difesa dell'On.le F. manifesta di opporsi, quale terzo interessato, alla distruzione delle intercettazioni che riguardano conversazioni telefoniche cui ha preso parte il Parlamentare della Repubblica (RIT 120/19) ed anche di *"tutte le conversazioni dell'On. F. e del dott. P. risalenti all'8 maggio 2019, registrate sul RIT 120/2019 e sul RIT 175/19, ivi comprese le captazioni effettuate attraverso trojan attivo sul telefono del Dott. P. di conversazioni con soggetti diversi dall'On. F. ma comunque relative all'imminente incontro con i parlamentari"*.

§§§

Deve convenirsi con la difesa di L. P. laddove, nella memoria in ultimo depositata, richiama il principio per il quale il divieto di eseguire operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni, in qualsiasi forma, del membro del Parlamento, in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza (che discende dall'art. 68, comma 3, Cost.) comporta, di conseguenza, il divieto di (acquisire e conseguentemente) trascrivere il contenuto delle intercettazioni che fossero state eseguite illegittimamente, in violazione della prerogativa costituzionale.

Deve darsi atto, tuttavia, che la difesa non ha inteso coltivare la relativa questione in questa sede, riservando di formulare compiutamente tutte le eccezioni relative alla utilizzabilità delle intercettazioni nelle eventuali fasi processuali successive.

Nel corso del subprocedimento di stralcio, d'altro canto, le difese hanno a loro volta depositato elenchi di conversazioni da acquisire (e conseguentemente trascrivere) che comprendono anche

interlocuzioni cui hanno preso parte Parlamentari della Repubblica, richiedendo la conservazione, in ogni caso, dell'intero materiale captativo, in funzione dell'esercizio del diritto alla prova nelle successive fasi processuali e più in generale, del diritto di difesa, anche in sede disciplinare.

Per altro verso, il tema concernente l'esecuzione di operazioni di intercettazione in violazione, in ipotesi, degli artt. 68, comma 3, della Costituzione e 4 della legge n. 140 del 2003 è stato più volte sollecitato dalla difesa di L. P. mediante le argomentazioni sviluppate nelle memorie depositate e reiterate richieste di acquisizioni e chiarimenti rivolte alla Procura della Repubblica, ritenuti dalla difesa necessari al fine di contestare compiutamente la occasionalità delle captazioni delle comunicazioni cui hanno preso parte membri del Parlamento.

Si tratta, perciò, di una questione che ha assunto concreto rilievo nell'ambito dell'udienza di stralcio e che il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di instaurazione del subprocedimento previsto dall'art. 268, commi 6, 7 e 8, c.p.p. è, in ogni caso, tenuto a deliberare d'ufficio, risultando implicato uno specifico divieto di rango costituzionale, posto, in modo non rinunciabile, a garanzia delle funzioni parlamentari.

La questione relativa alla intervenuta captazione, nel corso dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione autorizzate, di conversazioni cui hanno preso parte Parlamentari della Repubblica, ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 268 comma 6 c.p.p. non è perciò accantonabile (a maggior ragione dopo l'introduzione, da parte della difesa di L. P. di diversi argomenti diretti a contestare la casualità delle intercettazioni e numerosi interrogativi in ordine a molteplici aspetti tecnico/operativi) e in questa fase procedimentale, deve essere compiuta sulla base degli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica e della ulteriore documentazione depositata nel corso del subprocedimento.

La norma processuale, infatti, prevede che il giudice disponga l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il comma 7 dell'art. 268 prevede, poi, che "il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ... osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni ... sono inserite nel fascicolo del dibattimento".

Come è noto, in tema di intercettazioni la prova è costituita dal contenuto della registrazione e la trascrizione, nelle forme della perizia, ha lo scopo di trasfondere tale contenuto in un documento scritto, agevolmente intellegibile e consultabile, destinato ad essere inserito nel fascicolo dell'eventuale dibattimento.

Le parti possono chiedere la trascrizione di contenuti intercettativi che ritengono rilevanti al fine di supportare, nelle eventuali successive fasi del procedimento, questioni che riservano di sollevare in modo compiuto, proprio perché la prova è data dal contenuto delle registrazioni (fermo restando che nulla impedisce, in astratto, che i contenuti non trascritti in questa fase possano, in ipotesi, essere trascritti, nelle forme della perizia, nelle fasi successive). Nel caso di specie la difesa ha argomentato in ordine alla necessità di svolgere, in via preliminare, un accertamento tecnico sul funzionamento del mezzo captativo impiegato, in considerazione delle peculiarità operative del captatore informatico rispetto ai tradizionali strumenti di intercettazione e alla asserita necessità di verificare passaggi operativi che la difesa ha ritenuto, evidentemente, non lineari o comunque non adeguatamente riscontrabili, rinunciando poi alla richiesta. Nei termini nei quali l'accertamento tecnico era stato sollecitato, è di tutta evidenza che tale attività istruttoria, da svolgersi in via preliminare, esula, oltre

che dalla struttura normativa della scansione subprocedimentale, dalle limitate finalità della cd. udienza di stralcio.

Nondimeno, occorre tenere conto delle osservazioni e dei rilievi della difesa di L. P. in relazione ai temi giuridici ed operativi introdotti, al fine di valutare, sulla base degli atti, delle argomentazioni delle parti e dei dati documentali acquisiti su sollecitazione delle difese, se ricorrano elementi obiettivamente idonei a porre ragionevolmente in dubbio la linearità degli scopi investigativi e in particolare, delle operazioni di intercettazione, lasciando concretamente spazio alla evenienza, non puramente ipotetica, di un parziale mutamento della direzione di indagine.

Preliminarmente occorre ripercorrere il perimetro della questione di diritto, muovendo dal dato normativo, come interpretato e parzialmente innovato dalla giurisprudenza costituzionale, e considerando lo sviluppo successivo della giurisprudenza di legittimità.

E' in questione l'ambito di applicazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, secondo l'interpretazione giurisprudenziale sviluppatasi a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2007, con particolare riferimento alla distinzione fra intercettazioni indirette (o "mirate") e intercettazioni casuali. La prima delle due disposizioni richiamate regola espressamente l'ipotesi in cui occorra eseguire intercettazioni nei confronti di un membro del Parlamento (cd. intercettazioni dirette) e prevede che a tal fine l'autorità competente debba richiedere l'autorizzazione alla Camera cui il parlamentare appartiene, in assenza della quale l'atto di indagine non è eseguibile. Come la Corte Costituzionale ha chiarito, *"si tratta...di un'autorizzazione a carattere preventivo, concernente i casi nei quali il parlamentare si presenta –non necessariamente in quanto indagato, ma anche (per diffuso convincimento) quale persona offesa o informata sui fatti- come il destinatario dell'atto investigativo"*. L'articolo 6, invece, regola l'ipotesi in cui, *"fuori delle ipotesi previste dall'articolo 4"*, le comunicazioni del membro del Parlamento vengano intercettate nell'ambito di operazioni che hanno come destinatarie terze persone, *"nel corso di procedimenti riguardanti terzi"*. In tal caso, il giudice per le indagini preliminari, se ravvisa la necessità di utilizzare il materiale probatorio (diversamente, dovendo ordinare la distruzione delle intercettazioni irrilevanti, a tutela della riservatezza) deve richiedere l'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza del parlamentare, come condizione per l'utilizzazione del materiale intercettativo nei confronti del membro del Parlamento stesso (secondo il tenore della norma risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, *"nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni siano state intercettate"* – sentenza n. 390 del 2007).

La Corte Costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha inoltre chiarito i termini della distinzione che qui rileva, fra intercettazioni indirette "mirate" (equiparate alle intercettazioni dirette e perciò da ricondursi alla disciplina dell'autorizzazione preventiva, prevista dall'articolo 4 della legge 140 del 2003) e intercettazioni "casuali" (che costituiscono, invece, l'oggetto della disciplina dell'articolo 6, come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità).

Muovendo dalla premessa per la quale *"...nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio della parità di trattamento davanti alla giurisdizione –principio che si pone <<alle origini della formazione dello Stato di diritto>> (sentenza n. 24 del 2004)- debbono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo"*, La Corte Costituzionale ha definito i contorni della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., evidenziando come la ratio del precetto costituzionale (e

conseguentemente quella dell'art. 4 della legge 140 del 2003, che ne costituisce attuazione) converga con la lettera della norma stessa:

“L'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. La necessità dell'autorizzazione viene meno, infatti, allorchè la limitazione della libertà del parlamentare si connetta a titoli o situazioni - come l'esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile o la flagranza di un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio- che escludono, di per sé, la configurabilità delle accennate evenienze. Destinatari della tutela, in ogni caso, non sono i parlamentari uti singuli, ma le Assemblée nel loro complesso. Di esse si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure de libertate) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario (si veda, al riguardo, con riferimento alla perquisizione domiciliare, la sentenza n. 58 del 2004); il che spiega l'irrinunciabilità della garanzia (sentenza n. 9 del 1970). In tale prospettiva, l'autorizzazione preventiva –contemplata dalla norma costituzionale- postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati. Questo rilievo vale anche in rapporto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest'ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a carattere comunicativo.”

Da ciò, prosegue la Corte, discende che l'eventualità che l'esecuzione dell'atto captativo sia espressione di un atteggiamento persecutorio o di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, “volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni”, resta esclusa, di regola, nel caso in cui il Parlamentare entri accidentalmente nell'area di ascolto. L'elusione surrettizia della garanzia dell'autorizzazione preventiva si concretizza, invece, “allorchè, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi –ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare- si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Al riguardo va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta -ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost.- non è la titolarità o la

disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi". In tal caso, infatti, *"l'autorità giudiziaria è comunque in grado di chiedere in anticipo l'assenso della Camera cui appartiene il Parlamentare"*. Dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, comma 3, Cost., non esulano, pertanto, le intercettazioni "indirette", intese come *"captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali"*. Esulano, invece, dalla garanzia costituzionale (e di conseguenza dalla disciplina dell'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003) le intercettazioni "casuali" o "fortuite", rispetto alle quali –proprio per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare –l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza". In definitiva, la disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, trova applicazione *"tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorchè questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti"*.

Occorre poi tenere conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 113 e n. 114 del 2010, dai cui arresti ha preso le mosse un indirizzo piuttosto consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Nell'affrontare il tema della rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate (che sono state dichiarate in tali casi inammissibili) e del relativo supporto motivazionale, la Corte, dopo avere richiamato i principi affermati dalla sentenza n. 390 del 2007, ha esplicitato alcuni criteri oggettivi, dei quali i giudici remittenti avrebbero dovuto dare motivatamente conto, per definire il perimetro investigativo necessario per valutare il carattere indiretto o casuale dell'intercettazione, che sono poi stati ripresi dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ~~giurisprudenziale~~, quali indicatori, in concreto, della direzione dell'atto di indagine.

Afferma la sentenza n. 113 che, nel caso in cui si tratti di una attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, *"la verifica della occasionalità delle intercettazioni deve farsi, di necessità, più stringente. Ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi: nel senso che –in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati- le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse ogni <casualità> verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e con ciò <indirette>), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'art. 4."*

La sentenza n. 114 approfondisce l'ipotesi in cui il parlamentare risulti preventivamente sottoposto ad indagini, nel qual caso *"è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come <<casuale>> richieda una verifica particolarmente attenta"*. Se non può giungersi ad ipotizzare una presunzione assoluta del carattere <<indiretto>> dell'intercettazione, basata sulla *"elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) un parlamentare finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga effettuato su altri soggetti"*, nondimeno, in tale evenienza, *"il sospetto della elusione della garanzia è più forte e ... l'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la*

prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni <<casualità>>, per divenire mirata.” Affrontando tale questione (ritenuta essenziale ai fini della valutazione di rilevanza della questione di costituzionalità in quel caso sollevata), la Corte ha indicato, a titolo esemplificativo, una serie di indicatori oggettivi che devono essere considerati, nel caso in cui il parlamentare risulti essere stato sottoposto ad indagini:

i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine;

il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare;

l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle intercettazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

Si tratta di un insieme di parametri di carattere obiettivo che presuppongono, nel ragionamento della Corte, l'esistenza (ab origine) o l'insorgenza (nel corso dell'attività di captazione) di indizi di reità a carico del membro del Parlamento, quale elemento centrale per poter definire la direzione dell'atto di indagine ed individuare il momento a partire dal quale l'intento investigativo può concretamente apparire, almeno parzialmente, mutato.

Alla luce della ricostruzione operata dalla giurisprudenza costituzionale e della distinzione tra intercettazioni “dirette”, “indirette” e “casuali”, dalla stessa ricavabile, un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità appare costante nel ritenere determinante, per poter definire casuale la captazione delle comunicazioni del parlamentare, la possibilità di escludere motivatamente, sulla base dei parametri sopra ricordati, la finalizzazione indiretta dell'attività di intercettazione o, in altre parole, il probabile sviamento della direzione dell'atto investigativo, che appaia volto ad eludere la garanzia costituzionale mirando, nella sostanza, alla captazione delle comunicazioni del membro del Parlamento, “*ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare*” (Cass. sez. 2, sentenza n. 8739 del 16.11.2012 – dep.- 22.2.2013).

La Corte di Cassazione ha poi ripreso i criteri enucleati dalla Corte Costituzionale, ribadendo che “*la casualità della captazione delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, deve essere accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dal tipo di rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) dall'attività criminosa oggetto di indagine; c) dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; d) dall'arco di tempo nel quale si è sviluppata la captazione; e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con cui il tribunale del riesame ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto che il parlamentare era stato iscritto nel registro degli indagati sin dall'inizio delle indagini preliminari che avevano ad oggetto proprio i rapporti tra questi e gli interlocutori intercettati).*” (Cass. sez. 6, sentenza n. 34552 del 5.4.2017 – dep. 14.7.2017; v. anche Cass. sez. 3, sentenza n. 8795 del 29.11.2019 – dep. 4.3.2020).

Il caso oggetto della sentenza di cui alla massima riportata, non riveste, dal punto di vista dei fatti procedurali, caratteristiche in alcun modo assimilabili a quello in esame.

Il complessivo iter procedimentale, infatti, conduce ad escludere che l'On.le C M F e l'On.le L L siano stati obiettivi dell'attività di indagine, nell'ambito del presente procedimento,

prima, durante o dopo l'esecuzione delle operazioni di intercettazione, ovvero che in un qualche momento dell'iter investigativo l'indagine abbia preso direzione nei loro confronti, non sussistendo indizi di reità *ab origine* (in particolare nei confronti dell'On.le F dal momento che appare pacifica la completa estraneità dell'On.le L rispetto all'indagine) e tantomeno indizi sono insorti nel corso dell'attività di captazione.

Rileva, in primo luogo, il dato della non iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini (L'On.le F così come l'On.le L non risulta avere assunto la qualità di indagato nel presente procedimento, tanto prima dell'inizio, quanto nel corso o dopo la cessazione delle operazioni di intercettazione).

Anche volendo prescindere dal dato della formale iscrizione, il Parlamentare, sulla base degli elementi di indagine progressivamente raccolti, è rimasto estraneo al contesto dei fatti oggetto delle ipotesi di reato per le quali si è proceduto all'attività di captazione.

Nei confronti di L P sono state autorizzate attività di intercettazione in quanto indagato per ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, nella rivestita qualità, all'epoca dei fatti oggetto di procedimento, di componente del Consiglio Superiore della Magistratura (fattispecie successivamente "derubricata" in quella di corruzione per l'esercizio della funzione, con riferimento ai rapporti ritenuti illeciti con l'imprenditore F C, connotati da scambio di utilità), ipotesi di reato, entrambe, in relazione alle quali i Parlamentari anzidetti non risultavano e non sono successivamente risultati coinvolti.

Gli elementi dichiarativi e investigativi sulla cui base sono state richieste ed autorizzate le operazioni di intercettazione (dapprima soltanto telefoniche) per mezzo del dispositivo in uso a L P non consentono di ritenere che le comunicazioni dell'On.le Parlamentare C M F fossero entrate in qualche misura a far parte, in modo preventivo, degli obiettivi, per quanto indiretti, dell'attività di indagine. In altre parole, che lo scenario investigativo preesistente potesse evocare, concretamente, l'eventualità che l'attività di captazione potesse essere indirizzata, nel quadro di una esigenza investigativa obiettivamente riscontrabile, verso le sue comunicazioni. Non sussistevano indizi *ab origine*, poiché nessun elemento indicava un possibile coinvolgimento del Parlamentare nel contesto storico/fattuale cui le indagini erano dirette (quello dei rapporti dell'Avv. A e dell'Avv. C con F C e di quest'ultimo con L P in relazione ai fatti rappresentati da G L da un lato; le risultanze investigative circa la percezione, da parte di L P di utilità corrisposte dall'imprenditore C dall'altro; elementi posti nel loro insieme alla base dell'originaria ipotesi di corruzione).

La difesa ha evidenziato un passaggio motivazionale delle richieste di autorizzazione delle intercettazioni (dapprima telefoniche e poi telematiche), riportato anche nei relativi decreti autorizzativi, dove si faceva riferimento alle dichiarazioni rese da G C nella qualità di indagato in altri procedimenti, sulla base di atti trasmessi dalla A.G. di Messina e dalla A.G. di Roma, costituiti da verbali in parte omissati per ragioni di segreto istruttorio.

Nondimeno, la lettura complessiva degli atti posti a base della richiesta di intercettazione evidenzia, in modo univoco, che la evocazione della figura del F nell'ambito dei contributi dichiarativi che avevano dato luogo all'avvio dell'indagine (costituiti dalle dichiarazioni di L e C), afferiva ad un contesto relazionale distinto, rispetto a quello che aveva determinato l'iscrizione del Dott. P per ipotesi di corruzione, non definito nei contorni fattuali e ancor meno in termini di illiceità penale (basti rilevare la mancanza, nelle dichiarazioni di C di riferimenti circostanziali e la radicale assenza di qualsivoglia indicazione investigativa circa le connotazioni dei

rapporti dell'Avv. A con l'On.le F tantomeno sotto il profilo dello scambio di un qualche tipo di utilità), così da non lasciare spazio ad una ipotesi investigativa, ancorchè embrionale, nei confronti del Parlamentare.

La tesi difensiva abbozzata nelle note di udienza depositate il 16.7.2020 sottende un concetto di intercettazione indiretta assai esteso, che non appare conforme ai parametri costituzionali. Sembra fondarsi sul presupposto che a paralizzare le attività di intercettazione che vedono come bersaglio soggetti terzi sia sufficiente un generico sospetto, vale a dire l'eventualità, puramente ipotetica, che possano, per mezzo dello strumento captativo rivolto alle comunicazioni dell'indagato, concretizzarsi indizi anche nei confronti del Parlamentare, sulla base di una prospettiva investigativa indefinita, non supportata dagli atti di indagine esistenti.

La giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, tuttavia, fornisce argomenti di assoluto rilievo in senso contrario. Una dilatazione del concetto di intercettazione indiretta, nei termini suggeriti dalla difesa di L P verrebbe indubbiamente ad introdurre una disparità di trattamento che non trova giustificazione nella garanzia costituzionale. La logica funzionale che ispira il sistema delle immunità "ad acta", di cui all'art. 68, commi 2 e 3, Cost. (a seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3), impone che la caratteristica derogatoria dell'immunità, rispetto allo status comune, sia letta in modo strettamente aderente all'obiettivo di preservare l'esercizio del mandato parlamentare da possibili abusi giudiziari. Come ha osservato la Corte Costituzionale, tale esigenza risulta infatti accentuata dal passaggio -ad opera della legge costituzionale sopra richiamata- *"ad un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni ad acta: un sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si giustifichi il suo assoggettamento al nulla osta dell'organo politico."*

Calando il principio nelle caratteristiche proprie dell'attività di intercettazione (la forza intrusiva del mezzo investigativo, l'imprevedibilità della captazione di interlocuzioni con terzi estranei agli obiettivi dell'indagine), l'evenienza di un uso distorto del potere investigativo si realizza quando si sottopongano a controllo le utenze di interlocutori abituali del Parlamentare (o luoghi presumibilmente frequentati dallo stesso, anche se nella disponibilità di terzi), in assenza di una reale esigenza investigativa diretta nei confronti di tali interlocutori, ovvero in presenza di indizi di reità (o correttezza) a carico del Parlamentare, in ogni caso con l'intento surrettizio di captare le sue comunicazioni.

Trattasi di un intento che in presenza di indizi a carico del Parlamentare traspare "con maggiore immediatezza" e che, in ogni caso, deve essere rivelato, almeno in termini di *fumus*, da indicatori concreti, ricavabili dagli atti di indagine esistenti.

Per quanto riguarda il quadro indiziario posto a base delle richieste e delle autorizzazioni delle attività di captazione, si rimanda alle motivazioni dei relativi provvedimenti, che delineano un insieme di elementi, dichiarativi e investigativi, che questo giudice ha ritenuto idoneo a configurare la sussistenza di gravi indizi di reato, in relazione all'ipotesi corruttiva iscritta nei confronti degli indagati P C A e C e la concreta ed attuale necessità investigativa di sottoporre a controllo captativo gli indagati per i quali l'autorizzazione era stata richiesta, anche in vista delle attività istruttorie programmate dal Pubblico Ministero.

Di contro, come si è detto, non trasparivano elementi indicativi di un interesse investigativo concreto, per quanto indiretto, nei confronti dell'On.le C M F e tale interesse, d'altro canto, non si è concretizzato nelle fasi successive dell'indagine.

Per quanto riguarda l'On.le L , poi, gli incontri di questi con L P (e la stessa esistenza di un rapporto di conoscenza) sono venuti alla luce soltanto nel corso dell'attività tecnica telematica, in modo del tutto estemporaneo.

Sta di fatto che, nella fase di esecuzione delle sole intercettazioni telefoniche (marzo/aprile 2019), erano emersi in modo occasionale alcuni contatti fra L P e l'On.le F (i cui contenuti hanno in parte riguardato l'attività associativa e consiliare, in un momento in cui L P era già cessato da tempo dalla carica di Consigliere del CSM), che avevano dato conto di occasioni di frequentazione conviviale, che in alcuni limitati casi sembravano essersi concretizzate (in un caso, in modo riscontrato direttamente dal servizio di osservazione della Polizia giudiziaria richiamato nelle note di udienza della difesa di L P). Tuttavia, i contenuti delle conversazioni telefoniche fra la persona sottoposta ad indagini ed il Parlamentare non hanno mai evidenziato elementi in relazione ai fatti di reato oggetto del procedimento, in modo da giustificare un ampliamento del perimetro di indagine in direzione del parlamentare.

Può affermarsi che da tali comunicazioni telefoniche fosse percepibile una consuetudine di rapporti, non di tale intensità, però, da consentire di definire L P un interlocutore abituale dell'On.le F (al pari di un familiare o di un collaboratore), così da rendere il controllo dell'utenza in uso al primo, di per sé solo, un possibile strumento "surrettizio" per la captazione indiretta delle comunicazioni del Parlamentare, verso le quali, lo si ribadisce, non era venuto delineandosi un riscontrabile interesse investigativo, fondato sugli atti di indagine.

L'esistenza di quei pregressi contatti telefonici, pertanto, non può considerarsi dato sufficiente per fondare, ragionevolmente, il forte sospetto che le successive intercettazioni potessero risultare "mirate" (anche) nei confronti del Parlamentare e pertanto, che l'attività tecnica, che aveva come bersaglio l'indagato L P , dovesse ritenersi non perseguibile, in assenza dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del Parlamentare, con la conseguenza, indubbiamente paradossale, di dover arrestare una attività investigativa in fieri, che non riguardava in alcun modo l'On.le F o comunque vanificarne i possibili risultati. Conseguenza non soltanto non imposta, ma radicalmente estranea alle finalità della garanzia costituzionale, nell'ottica funzionale che caratterizza il sistema delle immunità ad acta prefigurato dall'art. 68 Cost..

In tale quadro procedimentale, il 3 maggio 2019 ha preso avvio l'esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni tra presenti, mediante captatore informatico inoculato nel dispositivo in uso a L P , autorizzate con decreto del Gip emesso in data 22.3.2019, seguito dal provvedimento attuativo del P.M. in data 27.3.2019.

La finalità investigativa in ragione della quale tale attività di captazione è stata autorizzata è chiaramente e univocamente delineata nei relativi provvedimenti giurisdizionali (richiesta del P.M. e decreto di autorizzazione del Gip) e non sono emersi elementi concreti, nel tempo intercorrente fra l'autorizzazione e l'avvio delle operazioni, sulla cui base poter ritenere che la direzione dell'atto di indagine sia nel prosieguo parzialmente mutata, nell'intendimento degli inquirenti. Non possono considerarsi indici rivelatori dotati di concretezza, in tal senso, le notazioni di contesto ovvero le impressioni, alquanto soggettive e generiche, riportate dalla polizia giudiziaria nella nota del 10.4.2019. Occorre considerare, in proposito, che gli operatori di polizia giudiziaria, nel corso dell'attività di captazione telefonica, avevano dovuto confrontarsi con contenuti intercettativi, emersi

dall'ascolto dell'utenza di L. P., afferenti a complesse relazioni (anche collaterali all'associazionismo giudiziario e a margine dell'attività consiliare) di non immediata comprensione e di non agevole inquadramento (da ciò, verosimilmente, la generica notazione circa l'opacità delle relazioni con l'On.le F.), e del resto, l'attività di intercettazione telefonica aveva dato conto, in molteplici occasioni, di un'ampia rete di relazioni con soggetti di varie istituzioni, circostanza riportata in alcune richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche per delineare un contesto di sfondo. In ogni caso, si trattava di considerazioni generiche, certamente non sufficienti a delineare scenari di possibile rilievo penale, permanendo, tuttavia, anche in relazione a specifiche emergenze investigative (diverse rispetto all'attività di captazione) la giustificata necessità di proseguire l'attività di intercettazione nei confronti di L. P.

E' un fatto che l'attività di intercettazione di conversazioni tra presenti mediante captatore informatico sia caratterizzata da aspetti peculiari rispetto ai tradizionali mezzi di intercettazione (tanto per il suo carattere potenzialmente "itinerante", quanto per le specifiche e non uniformi modalità di funzionamento dei relativi software) che, a posteriori, hanno dato luogo al necessario confronto con gli interrogativi sollevati dalla difesa, in considerazione dei quali sono state acquisite relazioni esplicative e dati documentali, anche informatici, relativi alle modalità esecutive delle operazioni, tanto dalla polizia giudiziaria delegata, quanto dal responsabile della società RCS, fornitrice del software "malevolo" installato nel dispositivo in uso a L. P. e del relativo apparato tecnico (si rimanda, in proposito, alle delucidazioni fornite nelle note depositate dal P.M. il 27.7.2020, e ai relativi allegati, circa la necessità di ricorrere al server di RCS allocato presso la Procura della Repubblica di Roma e alle caratteristiche del sistema, con particolare riguardo al percorso telematico di trasmissione dei dati dal dispositivo bersaglio al server e da questo al terminale remotizzato presso gli uffici del G.I.C.O. di Roma, aspetti in ordine ai quali le difese avevano chiesto chiarimenti).

La difesa di L. P. in particolare, ha posto l'accento su alcune registrazioni considerate "predittive" degli incontri dell'08 e del 15 maggio 2019, cui hanno preso parte membri del Parlamento (l'On.le F. e l'On.le L.), che, se preventivamente conosciute, avrebbero dovuto condurre ad escludere la casualità delle relative captazioni.

Nondimeno è stato ampiamente acclarato che le conversazioni telefoniche che hanno preceduto l'incontro della notte fra l'8 e il 9 maggio 2019, dalle quali emergevano indicazioni circa la organizzazione e l'imminenza dell'incontro stesso (progr. n. 8498, dell'8.5.2019, ore 19.05, n. 8521, dell'8.5.2019, ore 23.10, n. 8522, dell'8.5.2019 ore 23.21, RIT 120/19), sono state ascoltate dalla polizia giudiziaria delegata, per la prima volta, nel corso della mattinata del giorno seguente, come risulta confermato dalle tracce informatiche di smarcatura degli ascolti (nota G.I.C.O. prot. N. 261013, del 19.6.2020). Il dato ricavabile dagli screenshot allegati alla nota della polizia giudiziaria citata, d'altro canto, trova conferma ulteriore nella documentazione depositata in data 27.7.2020.

In particolar modo, da un primo esame dei file di estrazione dei log degli accessi degli operatori di polizia giudiziaria abilitati al sistema MCR (intercettazioni telefoniche), questo giudice non ha riscontrato la presenza di tracce di accessi ai progressivi indicati, anche per il solo ascolto, in orari anteriori alle 10.10 a.m. del 9 maggio. Del resto, come ha osservato il Pubblico Ministero, le procedure di intercettazione sono, attualmente, interamente informatizzate ed ogni operazione di interazione con il sistema lascia una traccia informatica non confutabile. Le operazioni esecutive, pertanto, sono pienamente verificabili ex post, ciò che, non lasciando spazio alla possibilità di occultare le tracce delle operazioni compiute, ne assicura la trasparenza.

E' poi stato chiarito, e la stessa difesa ne ha preso atto, che dal frammento fonico progr. n. 189, sessione n. 6, dell'8 maggio 2019, ore 23.47.28 (RIT 175/19, riguardante le intercettazioni di conversazioni tra presenti mediante captatore), dove L P avvisava tale " " di essere in attesa di "L ", non emergeva alcun riferimento al nome "C ". Nessun elemento, del resto, era precedentemente emerso dal compendio intercettativo (telefonico e ambientale) circa l'esistenza di contatti diretti fra P e l'On.le L L che potesse lasciar presagire che tale "L " avrebbe potuto identificarsi nella persona di un Parlamentare della Repubblica.

A fronte della ulteriore richiesta di acquisizione documentale formulata dalla difesa di L P il 20.7.2020, d'altro canto, la Procura della Repubblica ha acquisito, presso RCS, un file di estrazione dal database delle informazioni relative al RIT 175/19, nel quale per ciascun progressivo di ogni sessione sono indicati la data e l'orario di inizio del progressivo stesso, l'orario di registrazione sul server IVS, gli estremi dell'identificativo (smartcard) dell'operatore che ha avuto accesso per la prima volta a quel progressivo, la data e l'ora di visualizzazione dello stesso progressivo da parte dell'operatore che ha eseguito il primo accesso.

Sulla base dell'esame compiuto da questo giudice, da tali dati emerge che il progressivo 82 dell'8.5.2019, ore 15.27 (in definitiva l'elemento di dubbio residuo, nella prospettazione difensiva, in relazione al quale era stato richiesto l'approfondimento tecnico, poi rinunciato) era stato visualizzato dall'operatore che aveva eseguito il primo accesso l'11.5.2019 alle ore 10:33. Per completezza, si evidenzia che il progressivo 187 della sessione 6, dell'8.5.2019, ore 23.46, era stato visualizzato dall'operatore che aveva eseguito il primo accesso il 13.5.2019 alle ore 11:15.

Non sembrano residuare dubbi circa il fatto che si tratti, anche in questo caso, di contenuti captativi di cui la polizia giudiziaria delegata all'ascolto aveva acquisito contezza in un momento successivo, dai quali, pertanto, gli operatori di p.g. non potevano avere tratto alcuna indicazione utile ad orientare consapevolmente in una direzione prestabilita la programmazione della sessione che ha riguardato la notte fra l'8 e il 9 maggio 2019.

Tale ricostruzione consente di ritenere, in definitiva, che prima dell'ascolto della conversazione telefonica di cui al progressivo n. 8498 (RIT 120/19), avvenuto nel corso della mattinata del 9.5.2019, non fosse emerso alcun elemento, tempestivamente conosciuto dalla polizia giudiziaria, concretamente predittivo di incontri a cui avrebbero potuto prendere parte anche Parlamentari della Repubblica.

Per quanto concerne le captazioni del giorno 15.5.2019, occorre preliminarmente ricordare che, in seguito agli eventi impreveduti del 9 maggio, il Pubblico Ministero ha impartito, cautelativamente, precise disposizioni, indicando alla polizia giudiziaria delegata all'esecuzione delle operazioni di intercettazione di non attivare l'ascolto ambientale in presenza di elementi certi, tratti anche dalla concomitante attività di intercettazione telefonica, indicativi della programmazione di incontri cui avrebbero preso parte Parlamentari della Repubblica. Non emerge che gli operatori di polizia giudiziaria non si fossero poi attenuti a tali direttive. Con riferimento, in particolare, alla captazione del colloquio intercorso fra L P e l'On.le L nella serata del 15 maggio, nella nota 23.5.2019, con oggetto i report di sintesi delle intercettazioni telematiche, la p.g. ha evidenziato come *"la concomitante attività di condotta sull'utenza in uso all'indagato (RIT 120/19) non permettesse di rilevare la pianificazione degli incontri oggetto di monitoraggio ambientale nella giornata del 15 maggio 2019"*. Di contro, la difesa di L P ha indicato le tracce foniche, oggetto di intercettazione ambientale con captatore informatico, di cui ai progressi 138, ore 22.40.03, e n. 147 ore 22.52.03, del 15 maggio 2019 (RIT 175/19), nelle quali era stato fatto riferimento ad un incontro

prossimo con tale “ ” e con tale “ ”. Anche in questo caso, tuttavia, i frammenti fonici non hanno trovato corrispondenza nella concomitante attività di intercettazione telefonica relativa all’utenza in uso a L P (RIT 120/19) e sono da ricondursi, verosimilmente, a telefonate intrattenute dal suddetto tramite una utenza diversa da quella monitorata. D’altro canto, l’attività di registrazione, relativa all’intervallo dalle ore 8.00 p.m. del 15 maggio alle ore 2.00 a.m. del 16 maggio 2019 era stata programmata dall’operatore alle ore 5.54.33 p.m. del 15 maggio, quando ancora nessun elemento predittivo dell’incontro era entrato a far parte del compendio delle informazioni anche soltanto potenzialmente conoscibili.

Sembra, infine, del tutto inconferente il richiamo operato dalla difesa al verbale delle operazioni di perquisizione telematica compiute in data 30 maggio 2019. Dagli stessi allegati alla memoria difensiva emerge che la perquisizione telematica, eseguita al termine delle operazioni di intercettazione mediante captatore, avvenne indicando molteplici parole chiave, riferite anche ai nominativi di diverse persone estranee alle indagini, emersi nel corso delle intercettazioni. Si tratta di una iniziativa investigativa postuma, che non può assumere rilevanza nella prospettiva che qui interessa, in quanto non idonea a rivelare un intendimento preesistente.

Sulla base degli elementi evidenziati, ricavati dalla documentazione relativa allo svolgimento delle operazioni tecniche, dalle relazioni e dai dati informatici acquisiti, può affermarsi che la captazione dei colloqui tra presenti tra il Dott. P e i parlamentari On.le F e On.le L sia avvenuta sempre in maniera casuale, nell’ambito di sessioni di registrazione preventivamente programmate per intervalli di tempo continuativi, della durata di alcune ore.

Tenuto conto delle modalità di funzionamento del software, come descritte nelle relazioni del responsabile di RCS, deve escludersi che il captatore informatico sia stato appositamente attivato in occasione degli incontri con i suddetti Parlamentari, che in nessun caso sono stati preceduti da dati comunicativi di carattere predittivo, consapevolmente acquisiti e conosciuti.

In altre parole, gli elementi investigativi e i dati documentali, anche informatici, acquisiti nel corso del subprocedimento di stralcio non evidenziano in alcun modo che i parlamentari fossero stati individuati in anticipo quale destinatari dell’ascolto.

Per altro verso, la programmazione dell’attivazione del captatore, nel giorno 8 maggio 2019, ricavabile dall’elenco delle configurazioni acquisito, non presenta particolari anomalie, rispetto alle modalità operative riscontrabili quotidianamente, nel corso del periodo di durata dell’attività di intercettazione telematica. La stessa difesa di L P osserva che *“per ogni giornata di registrazione, numerosi sono gli input che la polizia giudiziaria comunica al trojan horse. Input relativi sia alla programmazione delle registrazioni, sia alla rimodulazione del programma di registrazione ovvero alla eliminazione, in alcuni casi, delle sessioni di registrazione.”*

Posto che soltanto gli operatori di polizia giudiziaria potranno compiutamente chiarire, in fase istruttoria, i criteri e le indicazioni seguite nella scelta degli intervalli orari di programmazione delle sessioni di registrazione, allo stato la rimodulazione del programma di registrazione effettuata nel corso di quella giornata (ferma restando l’assenza di riscontro di elementi predittivi noti, che potessero avere consapevolmente orientato le scelte della p.g. in una direzione definibile), non discostandosi dal modello operativo ricorrente, non rappresenta, perciò solo, elemento in alcun modo idoneo a fondare anche solo il sospetto dell’occultamento, da parte della polizia giudiziaria, di informazioni preventivamente conosciute e non comunicate all’autorità giudiziaria.

In definitiva, sulla base delle suesposte considerazioni, l'impatto della cd. intercettazione ambientale "itinerante" con i rapporti comunicativi di L. P. con l'On.le F. e con l'On.le L. deve ritenersi avvenuto in modo accidentale, nell'assenza di indicatori concreti della direzione dell'atto di indagine verso le comunicazioni dei parlamentari, sulla cui base sia possibile delineare un mutamento degli obiettivi investigativi, nell'intendimento degli inquirenti.

D'altro canto, il quadro documentale relativo ai dettagli dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione telematica, ivi compresi i dati informatici in ultimo acquisiti, appare lineare e tale da escludere, sulla base degli atti, anche intenti surrettizi attribuibili a determinazioni della polizia giudiziaria sfuggite alla direzione e al controllo della A.G. procedente (eventualità che sembrava aleggiare tra le righe di alcune argomentazioni svolte dalla difesa di L. P.).

Non può accogliersi, del resto, la prospettazione difensiva, secondo la quale le intercettazioni, una volta effettuate, dovrebbero comunque rilevare ai fini della applicazione della garanzia costituzionale, indipendentemente dall'ascolto, tempestivo o meno, dei relativi contenuti da parte della polizia giudiziaria. Accogliendo la contraria impostazione del P.M., ad avviso della difesa, si farebbe dipendere il rispetto del precetto costituzionale dal comportamento più o meno diligente della polizia giudiziaria.

Va, in proposito, ricordato che la ratio della interpretazione costituzionale dell'art. 4 della legge 140 del 2003, nel senso di ricondurre a tale previsione anche le intercettazioni indirette "mirate" delle comunicazioni del parlamentare, risiede nella finalità di evitare l'elusione surrettizia della garanzia costituzionale, che presuppone un intendimento investigativo, che a sua volta presuppone la consapevolezza delle informazioni che potrebbero consentire di orientare l'atto di indagine nella direzione non consentita.

La difesa, infine, nel prospettare le varie ragioni per le quali ravvisava la necessità dell'accertamento peritale preliminare, cui ha poi rinunciato, ha fatto riferimento, in modo invero non del tutto chiaro, anche alla necessità di verificare il rispetto del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione, acquisendo mediante perizia *"tutti i flussi telematici inviati dal captatore informatico anche al fine di stabilire il luogo ove la singola captazione è avvenuta"*. L'argomento sembra piuttosto censurare indirettamente il provvedimento autorizzativo, laddove, ad avviso della difesa, non avrebbe tenuto conto dell'obbligo di specificare le ragioni per le quali vi era motivo di ritenere che in un determinato luogo di privata dimora fosse in corso l'attività criminosa.

Tale argomento tocca la questione della utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti eseguite mediante captatore informatico, con particolare riferimento alla ritenuta applicazione della disciplina normativa derogatoria prevista dall'art. 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che l'art. 6 del D. Lgs. N. 216 del 2017 ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con particolare riferimento agli effetti della abrogazione del comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 216 del 2017, ad opera dell'art. 1, comma 3, della legge n. 3 del 2019.

Questo giudice ha affrontato la relativa questione di diritto intertemporale nella motivazione del decreto autorizzativo relativo al RIT 175/19 (alla quale non può che rimandare), esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto che l'intercettazione tra presenti, nel caso in esame, fosse consentita nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. anche quando non ricorre il requisito aggiuntivo richiesto dall'art. 266, comma 2, c.p. e pertanto, ha ritenuto legittimo il ricorso al captatore informatico, per l'intercettazione tra presenti, senza predeterminazione dei luoghi della captazione. Non risultano sopravvenuti, né sono stati prospettati, elementi nuovi che impongano di rivalutare la sussistenza dei presupposti di

legittimità dell'impiego del mezzo captativo in tali termini, nel caso in esame. La difesa propone una diversa interpretazione delle norme di riferimento, che tuttavia, allo stato, non trova riscontro nell'interpretazione del giudice di legittimità. Il Pubblico Ministero, nelle note depositate il 28.7.2020, ha richiamato in proposito la sentenza n. 741 del 15.1.2020 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. Il dictum del S.C. conferma, piuttosto, la sussistenza dei presupposti di legittimità dell'autorizzazione in argomento.

Ne discende che, nei termini nei quali l'intercettazione è stata autorizzata, non è necessario un accertamento volto a stabilire il luogo ove la singola captazione è avvenuta.

Gli ulteriori profili tecnici, esposti nella memoria difensiva 27.7.2020, sono stati chiariti mediante le acquisizioni documentali allegate alle note depositate dal P.M. il 28.7.2020. Sono state acquisite le indicazioni utili a verificare in modo completo quando ciascun evento (o progressivo) è stato recapitato, la data e l'orario del primo ascolto, estratti dal database. Sono state ulteriormente chiarite le ragioni pratiche della scelta, peraltro legittima, di avvalersi della sala ascolto di altra Procura, per le intercettazioni telematiche.

§§§

Quanto infine alla non manifesta irrilevanza dei contenuti delle intercettazioni di cui il P.M. e i difensori di L P hanno chiesto l'acquisizione (dovendosi prendere atto della rinuncia della difesa di L S alla acquisizione delle conversazioni indicate nel proprio elenco, implicita nella opzione procedimentale che il suddetto ha inteso intraprendere e nella conseguente separazione del procedimento a suo carico), occorre in primo luogo tenere conto del sostanziale accordo delle parti, le quali non hanno formulato opposizioni o sollevato eccezioni in ordine alla rilevanza delle rispettive richieste.

In secondo luogo, occorre considerare le esigenze prospettate dalla difesa, in relazione alle conversazioni che ritiene utili al fine di supportare la proposizione di eccezioni nelle successive fasi, quindi in funzione del diritto alla prova dei fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali, ex art. 187, comma 3, c.p.p..

In terzo luogo, alcune conversazioni sono state indicate tanto dal Pubblico Ministero quanto dalla difesa (a titolo esemplificativo, le conversazioni telefoniche intercorse tra L P e l'On.le).

Devono, del resto, ritenersi manifestamente irrilevanti le intercettazioni i cui contenuti, in quanto attinenti a vicende private o personali e nel contempo, del tutto estranee ai prevedibili temi probatori, non appaiono di alcuna utilità processuale e potenzialmente lesive della riservatezza di terzi.

Non sono ravvisabili, fra le conversazioni indicate dalle parti, interlocuzioni con tali caratteristiche.

Alcune intercettazioni ambientali indicate dal P.M., inoltre, rivestono una rilevanza diretta rispetto al tema del decidere (si fa riferimento, in particolare, alle conversazioni di L P con A con E P e con L S già menzionate nella richiesta e nel provvedimento di sequestro preventivo in atti).

I restanti contenuti intercettativi indicati dal P.M., comprese le conversazioni tra presenti cui hanno preso parte Parlamentari "loquenti", per quanto non direttamente afferenti ai fatti che si riferiscono alle imputazioni, appaiono idonei ad assumere rilevanza indiretta, con riferimento alla descrizione di un contesto relazionale utile alla lettura degli accadimenti che costituiscono l'oggetto dei temi

principali di prova. Si tratta, pertanto, di contenuti non privi di pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio e indirettamente rilevanti rispetto ai temi probatori.

§§§

In conclusione, questo giudice ritiene di acquisire tutte le conversazioni indicate dal P.M. e dalla difesa di L P in quanto non appaiono manifestamente irrilevanti.

Ai sensi dell'art. 268, comma 7, c.p.p. va disposta la trascrizione integrale delle registrazioni delle conversazioni acquisite, nelle forme della perizia.

A tal fine, considerata la particolare rilevanza e delicatezza del procedimento, la entità e la complessità del materiale captativo, con particolare riguardo agli articolati contenuti delle conversazioni tra presenti, alcune delle quali sono caratterizzate da interlocuzioni di una pluralità di persone, questo giudice ritiene opportuno avvalersi, per il conferimento dell'incarico, di due esperti di particolare competenza, al fine di assicurare la maggiore accuratezza e precisione nella trascrizione, nelle persone del Commissario Capo Tecnico e del Commissario Tecnico

del Servizio di polizia scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, designati dalla direzione del servizio di appartenenza in data 17.9.2020, a seguito di richiesta di questo Ufficio. I periti, qualificati anche nell'analisi dei dati elettronici, potranno, ove occorra, rispondere anche ad eventuali chiarimenti che le parti intendessero loro sottoporre, in ordine ad eventuali residui profili di carattere tecnico.

P.Q.M.

Visto l'art. 268, commi 6 e 7, c.p.p.,

dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate negli elenchi depositati dal Pubblico Ministero e dalla difesa di L P

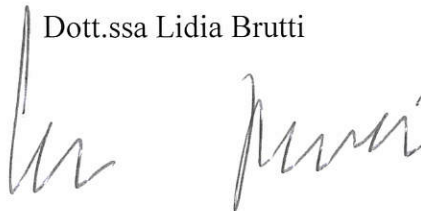
dispone la trascrizione integrale delle registrazioni delle conversazioni acquisite, nelle forme della perizia;

a tal fine nomina periti rispettivamente Commissario Capo Tecnico e Commissario Tecnico presso il Servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, cui conferisce incarico con separato provvedimento.

Perugia, 21. 07. 2020

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dott.ssa Lidia Brutti



DEPOSITATO IN UDIENZA
IL 21.9.2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Stefania Tomassoni